

Pasqualina Mezzacapo

Vera et plena munuscula per Luigi Amirante (*)

1. Sono sedici gli anni trascorsi dalla prematura scomparsa di Luigi Amirante¹, e sedici sono i *munuscula* che ora, conferiti da «alcuni *studiosi* accuratamente *selecti*» («compagni del suo percorso accademico, colleghi d'indagine, amici, allievi»²), compongono una miscellanea minuziosamente amalgamata da Elio Doveve nel segno dell'affettuoso ricordo del maestro. E si tratta, a parte quelli nei quali la figura del compianto studioso viene direttamente evocata per descriverne, con partecipata vividezza, aspetti umani e scientifici particolari o momenti della brillante storia accademica e culturale, di contributi partitamente dedicati a fonti e problemi, molti dei quali essenziali anche per l'esperienza giuridica del Tardoantico, tanto storicamente importanti, e frutto della penna di maturi specialisti del *ius Romanorum* – si va da Antonio Guarino, decano dei giusromanisti, a Franco Casavola, presenza luminosa dell'intellettualità nazionale (e ad altri studiosi taluni dei quali strettamente o mediatamente collegati, come del resto Amirante medesimo, al severo magistero di Mario Lauria: Bove, Casavola, Grelle, Camodeca, De Giovanni, Doveve)³ –, da spingere al rammarico per l'assenza, nel volume, di un utile indice finale dei tanti materiali antichi analizzati.

Tra gli articoli – lucidissime appaiono le pagine, un sintetico progetto di ricerca finora rimasto inedito, di Gennaro Franciosi, *Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale*⁴, non a caso pur esse memori della traccia romanistica di Lauria⁵ –, più di uno appare guidato dalle suggestioni lasciateci, nel tempo, da alcuni importanti lavori di Luigi Amirante. Diego Manfredini, per esempio, nell'impostare l'indagine su un escerto di Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.* e su certi criticabili «cascami intellettuali» dei *prudentes* del principato – *'De ponte' o 'de monte'?* D. 21, 1, 17, 6 e le banalità dei giuristi, non solo romani⁶ –, si muove addirittura sollecitato dall'ideale condivisione d'una interiezione «molto napoletana» simpaticamente ricorrente nel linguaggio colloquiale amirantiano, «fesserie»⁷: un'espressione perfettamente attagliantesi, in qualche caso, giusto alle debolezze del ragionamento di taluni studiosi non solo antichi (e ivi si parla, oltre che dei giuristi del Principato, anche di certune superficialità o preconcetti dei loro esegeti degli anni nostri: Huschke, Beseler, H.J. Wolff).

Dunque, con lo studio d'apertura di Lucio Bove – *Saulus autem, qui et Paulus (Act. Ap. 13, 9)*:

*) A proposito di «Munuscula». Scritti in ricordo di Luigi Amirante» (cur. E. Doveve), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 290.

1) Nato a San Giorgio a Cremano, comune vesuviano alla porte di Napoli, il 9 settembre 1925, Luigi Amirante è scomparso a Napoli il 1 marzo del 1994.

2) DOVERE, *Premessa* ai «Munuscula», cit., p. 5.

3) Luigi Amirante, Lucio Bove, Franco Casavola, Francesco Grelle e Giuseppe Camodeca tutti laureati con Mario Lauria; Lucio De Giovanni, laureatosi con Franco Casavola, ed Elio Doveve, laureatosi con Gennaro Franciosi, assistenti dello studioso dedicatario dei «Munuscula».

4) «Munuscula», cit., p. 123-128.

5) Si veda FRANCIOSI, *Saggi*, cit., p. 126 s.

6) «Munuscula», cit., p. 166-183.

7) Si veda MANFREDINI, *'De ponte' o 'de monte'?*, cit., p. 166.

giudeo di Tarso in Cilicia e civis Romanus⁸ –, prendendo le mosse da un cenno tratto da *Una storia giuridica di Roma* (dall'autore è citato l'*Ottavo quaderno di lezioni* di Amirante – Napoli, 1991 –, pubblicato con la collaborazione di L. De Giovanni)⁹ relativo alle origini della storia dei cristiani, si riesaminano i tratti giuridici della vicenda che, con accuse, punizioni, carcerazioni, avrebbe condotto all'estremo supplizio il giudeo ellenizzato Saul/Paulus, colpevole solo del fatto di credere in Cristo, cioè di essere membro di una nuova realtà sociale invisibile tanto ai giudei di antica fede quanto al *vulgus* cittadino di Roma e perciò, quasi per conseguenza politica, alla stessa autorità imperiale. Ugualmente appaiono radicati nei segni scientifici amirantiani, e in maniera esplicita – rispettivamente negli studi sulla prigionia di guerra¹⁰ e su quelli in tema di locazione¹¹, «un'autentica pietra miliare nella dottrina della seconda metà del novecento»¹² –, i lavori di Giovanni Nicosia e di Francesco Sitzia. Il primo – *Captivitas, postliminium e pendenza*¹³ –, centrato su Gai. *inst.* 1.129 e *Ulp. Reg.* 10.4, va sostanzialmente a confermare aspetti dell'istituto prescelto posti in luce già a suo tempo da Amirante («i testi riferiscono esplicitamente la pendenza solo a *status* e *potestas*»¹⁴); esso, però, in contemporanea fornisce importanti spunti ulteriori di ricerca oltre che seri confronti, nette precisazioni, fruttuosi chiarimenti. Il secondo, *D. 19, 2, 33 e il contenuto del praestare del locatore negli appalti di opere edilizie e nelle locazioni di fondi rustici*¹⁵, pur principiando da un frammento delle *Quaestiones* dell'allievo giuliano Africano, focalizza attenzione e impegno su più d'uno dei collegati testi dei Basilici; in esso, con l'analisi del dettato normativo bizantino e con quella dei relativi scolii di Cirillo e di Stefano – esegesi, va notato, condotte con più che fine acribia –, attraverso la discussione della più recente letteratura (Capogrossi Colognesi, Vacca, Cannata, Wacke, Rainer, Cardilli, Fiori), lo studioso cagliaritano appare in grado di ricostruire il percorso allora descritto dalla riflessione giurisprudenziale romana «classica», tradizionalmente radicata nella soluzione dei problemi posti dai singoli casi ma volta pure a elaborare regole generali, per esempio in tema di ripartizione del rischio, nella costruzione ordinamentale dell'istituto della *locatio conductio*.

Peraltro, in qualche modo vicino a un eccentrico aspetto dello spirito amirantiano – per la passione che ebbe lo studioso partenopeo nel datare sempre originalmente, negli anni '80-'90 del secolo scorso, gli undici progressivi *Quaderni* della sua Storia¹⁶ – sembra collocarsi pure il saggio di Elio Dovere, *Ruolo providenziale del Codice Teodosiano: il dies natalis Christi dell'a. 438*¹⁷. Dedicato a chiarire, sulla base del dettato dei *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando* (di cui, come Appendice, viene offerta una preziosa traduzione), le convincenti ragioni di politica legislativa che avrebbero condotto le cancellerie di Teodosio II e Valentiniano III a scegliere proprio il giorno di Natale per la pubblicazione in Occidente del primo *codex legum* imperatorio, in esso si mostra tangibile l'intenzione di associare «agli occhi della *christiana oikoumène*», al fine del consolidamento istituzionale delle due *partes imperii* anche grazie alla chiusura della laboriosa epocale operazione codificatoria (aa. 429-438), il frutto materiale della *providentia principis*, appunto il *Codex*, «alla ricorrenza dell'evento fondamentale nella storia della Speranza»¹⁸.

⁸) «Munuscula», cit., p. 7-15.

⁹) Si veda BOVE, *Saulus autem, qui et Paulus*, cit., p. 7 nt. senza numero.

¹⁰) Si tratta di ricerche snodate dalla monografia del 1950 (*Captivitas e postliminium*) fino alla «voce» *Quiescenza dei diritti*, del 1987, per la «Enciclopedia del diritto», XXXVIII, p. 136 ss.

¹¹) Si veda il centinaio di pagine delle *Ricerche in tema di locazione*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano», LXII, 1959, p. 9 ss., e i relativi immutati echi scientifici fino alla non lontana ripresa del 1995 da parte di N. PALAZZOLO, *Saggi in materia di locazione*.

¹²) Così F. SITZIA, *D. 19, 2, 33 e il contenuto del praestare del locatore negli appalti di opere edilizie e nelle locazioni di fondi rustici*, in «Munuscula», cit., p. 241.

¹³) «Munuscula», cit., p. 231-239.

¹⁴) NICOSIA, *Captivitas*, cit., p. 238.

¹⁵) «Munuscula», cit., p. 241-259.

¹⁶) Si vedano le indicazioni fornite da E. DOVERE, *Ruolo providenziale del Codice Teodosiano: il dies natalis Christi dell'a. 438*, in «Munuscula», cit., p. 81 nt. senza numero.

¹⁷) «Munuscula», cit., p. 81-121.

¹⁸) DOVERE, *Ruolo providenziale*, cit., p. 110.

2. Il lavoro di Giuseppe Camodeca – *Sulla biografia e la carriera del giurista P. Iuventius P.f. Vel. Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus*¹⁹ – è il primo tra i contributi che abbandona il «tracciato» amirantiano contestualizzando in maniera davvero precisa, com'è ovvio nei limiti consentiti dai materiali disponibili e tra questi le referenze onomastiche tratte dai relativi superstiti *responsa*, presenza politico-sociale e relazioni familiari del proculiano Celso figlio, laborioso magistrato-giurista operante nei decenni tra i secoli I e II d.C. Guido Clemente, col saggio *Cicerone, Clodio e la censura: la politica e l'ideale*²⁰, ricostruendo struttura e funzione della censura romana a metà dell'ultimo secolo della vita repubblicana – una «magistratura che non aveva più gli strumenti per operare in una situazione troppo diversa da quella che ne aveva sancito l'ascesa»²¹ –, riesce a rendere perfettamente l'atmosfera di un mondo quasi del tutto mutato troppo in fretta: una realtà in cui, quella che vedeva attivi Cicerone e Clodio coi loro «amici», la lotta politica ormai «implicava una visione della *respublica* nella quale l'espressione della volontà popolare era di fatto prevalsa sull'affermazione aristocratica del *mos* come valore permanente di carattere morale»²². Francesco Grelle, dal canto suo, da vero specialista del nascente Dominato, richiama l'attenzione su un preciso momento dello scorcio finale del secolo severiano, e affronta il tema *Diocleziano e i figli dei decurioni*²³; studiando tre precisi provvedimenti provenienti dal Gregoriano e poi accolti in C.I. 10.32.4, 9.41.11 e 9.47.12, egli non può che giungere alla conclusione, appunto fondata su quanto specificamente tratto dai testi normativi, dell'esistenza di un generale disegno politico diocleziano sostanzialmente antidemocratico, coesivamente associativo della coeva componente sociale militare con le aristocrazie cittadine e con l'apparato burocratico.

Al contrario, concentrando interesse su una variegata entità di testi – specialmente D. 2.11.14, 46.7.10, 12.3.7, 49.9.2, 3.3.30, 49.1.4.5, 44.4.11.pr. e C.Th. 2.12.7 nonché C.I. 7.45.1 e 2.12.22 –, il saggio di Matteo Marrone, *Dominus litis*²⁴, porta un po' di ordine nella ricostruzione dell'uso giurisprudenziale e normativo, e prima ancora sostanziale e processuale, del sintagma prescelto; così pure, leggendo fonti le più diverse – da Omero e Polibio a Gellio e Cicerone, dal lessicografo Polluce a Luciano di Samosata, da Teodosio II a Cassiodoro, da Diogene Laerzio all'evangelista Matteo, da Aristotele e Demostene al giustiniano Teofilo –, Remo Martini, *Πρόσωπον e persona: notazioni semantiche*²⁵, torna una volta di più, e assai utilmente, sul sinonimo greco della romana 'persona', per concludere sulla via della probabilità che, a dispetto di quanto sino a oggi sostenuto dalla più accreditata dottrina, potrebbe essere stato proprio «il termine latino a essere influenzato dalle vicende di quello greco»²⁶.

3. A una ispirazione e su un piano assolutamente diversi da quelli di stretto rigore scientifico fin qui intravisti, legati cioè alle vicende e alle testimonianze antiche, risultano viceversa improntati i rimanenti studi ordinati nel volume.

Se Alberto Burdese – *Luigi Amirante nella storiografia romanistica*²⁷ – traccia per linee forse troppo rapide anche se emotivamente coinvolte il percorso scientifico e accademico di Amirante, per un lungo segmento non di rado piacevolmente parallelo a quello suo sia nei tempi (quelli giovanili) sia nei luoghi (quelli di un'Italia oggi decisamente trasformatasi), Lucio De Giovanni – *Ricordando Luigi Amirante*²⁸ –, da allievo affezionatissimo e seppure per cenni accumulati con grande riserbo, non può che far percepire tutto il rimpianto tuttora sollecitato dal ricordo di un maestro sincero e «libe-

¹⁹) «Munuscula», cit., p. 23-39.

²⁰) *Ibid.*, p. 51-73.

²¹) CLEMENTE, *Cicerone, Clodio*, cit., p. 72.

²²) *Ibid.*, p. 73.

²³) «Munuscula», cit., p. 129-139.

²⁴) *Ibid.*, p. 185-218.

²⁵) *Ibid.*, p. 219-230.

²⁶) MARTINI, *Πρόσωπον e persona*, cit., p. 220.

²⁷) «Munuscula», cit., p. 17-21.

²⁸) *Ibid.*, p. 75-80.

ro» come quello qui evocato: un'assenza che continua a essere dolente pure per quei discepoli ormai, purtroppo, non più giovanissimi e certo non più digiuni di esperienza scientifica, accademica e «di vita». E così, mentre Pierpaolo Zamorani – *I ricordi dell'assistente*²⁹ –, riandando al proprio accesso al mondo dell'Università e a quello del diritto romano, è capace di bene illuminare da una prospettiva insolita, sottilmente e profondamente amorevole, gli anni ferraresi del suo giovane maestro Amirante, Antonio Guarino, in *Marginalia III*³⁰, tra l'altre cose riesce a far conoscere aspetti della vicenda terrena amirantiana (universitari e non, pubblici e privati, gioiosi e dolorosi) che, tutti messi assieme, confermano ampiamente sia quella ricchezza temperamentale («la prorompente carica umana»), sia quella vivacità intellettuale dell'Uomo («acutezza di pensiero, originalità di impostazione, indipendenza di giudizio») che tutti coloro che personalmente ebbero la ventura di conoscere ancora testimoniano appieno³¹.

Francesco Paolo Casavola, infine, rispondendo a una domanda di fondo più che legittima: *Come ricordare Luigi Amirante*³², è colui che, partendo dalla vissuta descrizione di un costruttivo fervore giusromanistico partenopeo degli anni centrali del secolo passato – i nomi coinvolti sono quelli di Solazzi, Lauria, De Martino, Guarino, Bonifacio, Ormani, Mozzillo, Bove, Bretonne, Grelle e ovviamente Amirante e Casavola –, giunge infine a collocare, e con buona ragione, la Storia del diritto romano scritta dallo studioso ricordato (la sua «ultima fatica scientifica e didattica» connotata da uno stimolante «carattere sperimentale»)³³, e cioè il già citato lavoro *Una storia giuridica di Roma*, «in quell'alveo lunghissimo dello storicismo napoletano, che va da Vico a Croce, sia pure con diramazioni di metodo e di sensibilità». In buona sostanza Amirante sarebbe stato, rispetto agli studiosi della sua stagione, una sorta di «precursore»: la sua conoscenza storica «era più che una professione scientifica, era un dovere civile»; la sua cifra personale, a conti fatti, era «proprio in questa dimensione del suo leggere e pensare e insegnare con una intensità e tensione emotiva, e talora polemica, proprie di una passione politica»³⁴.

²⁹ *Ibid.*, p. 261-288.

³⁰ *Ibid.*, p. 141-166.

³¹ Si veda BURDESE, *Luigi Amirante*, cit., p. 21, per le espressioni ora virgolettate.

³² «Munuscula», cit., p. 41-49.

³³ CASAVOLA, *Come ricordare*, cit., p. 49.

³⁴ *Ibid.*, p. 46, per tutte le espressioni ora qui virgolettate.